



Ente Bilaterale Nazionale Consorzi Irrigui

REGOLAMENTO ENTE BILATERALE

CCNL dipendenti Consorzi di bonifica e miglioramento fondiario del 23 maggio 2023

Approvato in data 24 aprile 2026

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento si propone di disciplinare le attività dell'EBNCI, attraverso la specificazione delle norme statutarie ed alla luce delle vigenti norme contrattuali.

Le prestazioni qui regolamentate sono riconosciute nei limiti dei fondi stanziati annualmente dall'EBNCI per ciascuna attività con apposita delibera del Comitato di Gestione da approvarsi in concomitanza al Bilancio di previsione.

Art. 2 MODALITA' DI ISCRIZIONE

Sono iscritti all'ENTE, a far data dal 1° luglio 2023, tutti i dipendenti a tempo indeterminato, determinato e stagionali (quadri, impiegati ed operai) dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario cui si applica il CCNL di settore sottoscritto dallo SNEBI e da Fai-CISL, Flai-CGIL e Filbi-UIL, con decorrenza dalla data di assunzione e per tutta la durata del rapporto di lavoro.

L'iscrizione all'EBNCI delle lavoratrici/lavoratori avviene mediante il versamento dei contributi dovuti all'Ente da parte dei Consorzi che applicano il CCNL di settore sottoscritto dallo SNEBI e da Fai-CISL, Flai-CGIL e Filbi-UIL.

Art. 3 DIRITTO ALLE PRESTAZIONI

Hanno diritto alle prestazioni, nelle modalità di cui all'art.8 del presente regolamento, i dipendenti, quadri, impiegati ed operai (a tempo indeterminato, a tempo determinato e stagionali), dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario che applicano il CCNL di settore sottoscritto dallo SNEBI e da Fai-CISL, Flai-CGIL e Filbi-UIL e che sono in regola con i versamenti mensili dei contributi dovuti all'EBNCI a far data dal 1° luglio 2023.

Il versamento dei contributi in favore dell'Ente è ordinariamente stabilito entro il giorno 25 del mese successivo alla dichiarazione mensile cui si riferisce.

Nel caso in cui tale scadenza ricada in una giornata di Festività Nazionale ovvero di domenica, la scadenza si intende prorogata al primo giorno utile successivo.

Art. 4 DOCUMENTAZIONE AI FINI FISCALI – MODELLO C.U.

Al fine di consentire all'EBNCI di ottemperare correttamente anche alle vigenti normative di legge sull'emissione dei documenti fiscali relativi all'erogazione delle indennità erogate, il richiedente, nell'apposita casella del modulo di richiesta, dovrà indicare qualora richiesto:

- l'indirizzo di posta elettronica (e-mail) presso il quale si desidera ricevere:

- eventuali comunicazioni;
- la Certificazione Unica.

- l'aliquota IRPEF da applicare in sede di liquidazione del contributo richiesto.

Le ritenute fiscali operate dall'Ente, salvo diversa indicazione del richiedente, saranno pari all'aliquota IRPEF minima prevista dalla normativa al momento della corresponsione dell'indennità con l'aggiunta delle ritenute per addizionali regionali e comunali vigenti.

L'importo erogato dall'Ente è assoggettato alle ritenute fiscali di legge per il quale verrà rilasciata apposita documentazione fiscale: Modello C.U. di certificazione dell'importo percepito e delle ritenute subite nell'anno fiscale di competenza.

Questo documento viene emesso per poter permettere al percettore di ottemperare ad eventuali ulteriori obblighi ed adempimenti fiscali a suo carico esclusivo.

L'EBNCI provvederà all'invio del Modello C.U. utilizzando l'indirizzo e-mail che il richiedente ha indicato nell'apposita casella del modulo di richiesta o in alternativa tramite posta all'indirizzo di residenza indicato.

Art. 5 ACCERTAMENTI AMMINISTRATIVI

Per una corretta valutazione dell'evento o per la verifica della veridicità della documentazione prodotta e delle autocertificazioni rese, l'EBNCI avrà sempre la facoltà di esercitare ogni controllo ed ogni accertamento ritenuto necessario, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4 del D.P.R. 445/2000. Il rifiuto da parte degli iscritti di presentare la documentazione richiesta o l'opposizione agli eventuali accertamenti decisi dall'Ente, comportano la decadenza del diritto all'indennità.

Art. 6 REVISIONE DELLA PRATICA

L'iscritto può richiedere all'EBNCI la revisione della pratica entro 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione di liquidazione/sospensione/rigetto. È facoltà dell'iscritto promuovere il ricorso al Comitato di Gestione entro i 30 (trenta) giorni successivi alla decisione dell'Ente.

Art. 7 PRIVACY E TUTELA DEI DATI PERSONALI E SENSIBILI

Nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi della legislazione in vigore, i dati forniti vengono trattati per il fine esclusivo della gestione del rapporto associativo.

Il conferimento dei dati è dunque strettamente funzionale all'instaurazione di tale rapporto che, senza i dati richiesti, potrebbe non essere (in tutto o in parte) eseguito.

Sul sito dell'EBNCI è disponibile l'informativa per il trattamento dei dati ai sensi dell'art. 13 GDPR (Reg. UE 679/2016).

Art. 8 PRESTAZIONI

A | RICAMBIO GENERAZIONALE – RISTRUTTURAZIONE AZIENDALE

Ai dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario iscritti all'Ente, assunti a tempo indeterminato cui manchino un massimo di 24 mesi per la messa in quiescenza e che aderiscono agli accordi sindacali di "ricambio generazionale" e/o "ristrutturazione aziendale" sottoscritti nei relativi Consorzi

dalle amministrazioni e dalle Organizzazioni Sindacali presenti nel medesimo Consorzio, stipulanti il CCNL dei Consorzi di Bonifica e miglioramento fondiario, redatti con clausola di salvaguardia tale da renderli esigibili unicamente nel caso di effettiva erogazione della prestazione di cui alla presente lettera A) e con l'impegno a non attivare, all'interno del Consorzio, alcun rapporto di lavoro (ancorché di collaborazione) con i lavoratori oggetto della prestazione, sono riconosciute le seguenti indennità economiche:

- dipendenti QUADRI/IMPIEGATI – un'indennità, nel limite massimo di 24 mensilità in due anni, che integri quanto percepito con la NASPI nella misura di non oltre l'80% del minimo di stipendio base (di cui alla Tabella Allegato A al CCNL in vigore) riferito all'inquadramento del dipendente nel mese precedente al licenziamento. L'indennità non potrà, in ogni caso, superare i 1.000,00 Euro mensili.
- dipendenti OPERAI – un'indennità, nel limite massimo di 24 mensilità in due anni, pari al 60% del minimo di stipendio base (di cui alla Tabella Allegato A al CCNL in vigore) riferito all'inquadramento del dipendente nel mese precedente al licenziamento.

Per poter attivare la prestazione il Consorzio dovrà presentare all'EBNCI la seguente documentazione:

- modulo di richiesta on line compilato in ogni sua parte;
- copia dell'accordo sindacale sottoscritto tra Consorzio ed organizzazioni sindacali stipulanti il CCNL dei Consorzi di Bonifica e miglioramento fondiario;
- copia di documento di identità dei lavoratori interessati alla prestazione in corso di validità;
- copia della lettera di adesione all'accordo sindacale da parte dei lavoratori interessati alla prestazione;
- copia della busta paga relativa al mese precedente il licenziamento dei lavoratori interessati alla prestazione;
- copia del modello UNILAV riportante la data di cessazione del rapporto di lavoro di ciascun lavoratore interessato alla prestazione, unicamente in caso di accoglimento della pratica.

Tale documentazione deve essere inviata all'Ente, entro il termine perentorio del 30 aprile dell'anno in cui è previsto il licenziamento, tramite procedura on-line.

Le prestazioni saranno erogate fino ad esaurimento delle somme stanziare di anno in anno con delibera del Comitato di Gestione e saranno valutate in base all'ordine cronologico di presentazione. Resta intesa la possibilità di ampliare la dotazione del capitolo di spesa in corso di anno. Resta esclusa la possibilità di evadere le richieste l'anno successivo.

Ogni Consorzio potrà presentare richiesta di indennizzo in favore dei lavoratori per un numero di lavoratori pari al 3% del numero totale dei propri dipendenti con i seguenti elementi di garanzia:

- consorzi con meno di 25 dipendenti: diritto ad aderire per almeno un lavoratore;
- consorzi che occupano da 26 a 200 dipendenti: avranno garantiti almeno 3 lavoratori;

I Consorzi potranno beneficiare delle prestazioni di cui alla presente lettera A) una sola volta nell'arco di un biennio.

L'EBNCI, entro i 60 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, trasferirà interamente (capitale complessivo per un massimo di 24 mesi) le risorse al Consorzio che accrediterà in un'unica soluzione al dipendente gli importi dovuti, al netto delle ritenute di legge se dovute, tramite bonifico bancario (su conto corrente intestato o cointestato all'Iscritto).

Nel caso in cui il lavoratore inizi un nuovo rapporto di lavoro, anche di collaborazione, all'interno del comparto dei Consorzi durante il periodo oggetto dell'indennità, è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Consorzio per iscritto. In tal caso la prestazione spettante sarà proporzionalmente ridotta ed il Consorzio sarà tenuto a restituire gli importi.

B | CONGEDO PARENTALE

Ai dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario iscritti all'Ente, assunti a tempo indeterminato e determinato, che si avvalgono del

congedo parentale di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 151/2001 (cd. Astensione facoltativa) in costanza di rapporto, è riconosciuta un'indennità economica, per la durata del congedo, che, inclusa l'indennità erogata dall'Inps in base alla normativa vigente (per il tramite del datore di lavoro) a titolo di maternità/paternità facoltativa, non potrà cumulativamente essere superiore al 100% del minimo di stipendio base (di cui alla Tabella Allegato A al CCNL in vigore) riferito all'inquadramento del dipendente nel mese precedente.

L'indennità di cui sopra verrà erogata fino al raggiungimento dei sei anni di età del bambino, ovvero, sei anni dalla data di ingresso in famiglia del minore in caso di adozione. Per poter usufruire della prestazione l'iscritto deve presentare all'Ente la seguente documentazione:

- modulo di richiesta on line compilato in ogni sua parte;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- copia completa della domanda inoltrata all'INPS;
- copia completa della domanda inoltrata al datore di lavoro;
- copia dei cedolini paga, relativi alle mensilità in cui viene richiesta l'indennità, da cui risulta l'importo erogato dall'INPS.

Ai lavoratori avventizi, dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, iscritti per almeno 51 giornate all'EBNCI nell'anno precedente a quello in cui viene richiesta la prestazione che si avvalgono del congedo parentale di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 151/2001 (cd. Astensione facoltativa), è riconosciuta un'indennità economica, per la durata del congedo che, inclusa l'indennità erogata dall'Inps in base alla normativa vigente (per il tramite del datore di lavoro) a titolo di maternità/paternità facoltativa, non potrà cumulativamente essere superiore al 100% del minimo di stipendio base (di cui alla Tabella Allegato A al CCNL in vigore) riferito all'inquadramento del dipendente nel mese precedente. L'indennità di cui sopra verrà erogata fino al raggiungimento dei sei anni di età del bambino, ovvero, sei anni dalla data di ingresso in famiglia del minore in caso di adozione.

L'indennità è frazionata a giornata considerando la mensilità di 26 giorni lavorativi.

Per poter usufruire della prestazione l'iscritto deve presentare all'Ente la seguente documentazione:

- modulo di richiesta on line compilato in ogni sua parte;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- copia completa della domanda inoltrata all'INPS;
- copia completa del prospetto attestante la liquidazione ricevuta dall'INPS;
- copia dell'ultima busta paga.

In entrambe le casistiche, la documentazione deve essere inviata all'Ente, entro il termine perentorio di 30 giorni che decorrono dalla data in cui si è conclusa l'astensione.

Con riferimento alla "copia dei cedolini paga, relativi alle mensilità in cui viene richiesta l'indennità, da cui risulta l'importo erogato dall'INPS", questa deve essere inviata all'Ente, entro il termine perentorio di 60 giorni che decorrono dalla data in cui si è conclusa l'astensione.

L'EBNCI erogherà interamente al Consorzio gli importi dovuti e quest'ultimo erogherà al dipendente detti importi, al netto delle ritenute di legge se dovute, entro il 31 marzo dell'anno successivo alla presentazione della richiesta tramite bonifico bancario (su conto corrente intestato o cointestato all'iscritto).

Nel caso in cui il Lavoratore interrompa anticipatamente il periodo di astensione richiesto è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Consorzio all'Ente per iscritto, in tal caso la prestazione spettante sarà proporzionalmente ridotta ed il Consorzio sarà tenuto a restituire gli importi all'Ente.

Le prestazioni di cui alla presente lettera sono riconosciute nei limiti dei fondi stanziati annualmente con apposita delibera del Comitato di Gestione dell'EBNCI e di conseguenza riproporzionate in funzione del numero delle richieste.

C | PATOLOGIE ONCOLOGICHE

Ai dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario iscritti all'Ente, assunti a tempo indeterminato, affetti da patologie oncologiche o che abbiano subito grandi interventi chirurgici e che usufruiscono dell'aspettativa

non retribuita di cui all' articolo 102 del CCNL della bonifica 12 ottobre 2020 è riconosciuto un assegno di solidarietà pari all'80% del minimo di stipendio base (di cui alla Tabella Allegato A al CCNL in vigore) riferito all'inquadramento del dipendente nel mese precedente alla collocazione in aspettativa, per un massimo di dodici mensilità in un quinquennio.

L'assegno di solidarietà non potrà, in ogni caso superare i 1.500,00 Euro lordi mensili.

Per poter usufruire della prestazione il lavoratore deve presentare all'EBNCI la seguente documentazione:

- modulo di richiesta on line compilato in ogni sua parte;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- documentazione afferente alla patologia oncologica o al grande intervento chirurgico cui il dipendente è stato sottoposto;
- copia completa della richiesta di aspettativa non retribuita presentata al datore di lavoro.

Tale documentazione deve essere inviata all'Ente entro il termine perentorio di 30 giorni dall'inizio dell'aspettativa tramite procedura on-line.

L'Ente erogherà interamente gli importi dovuti al Consorzio presso cui l'iscritto è dipendente che provvederà a trasferirli mensilmente, al netto delle ritenute di legge se dovute, al lavoratore.

Nel caso in cui il Lavoratore interrompa anticipatamente il periodo di aspettativa non retribuita richiesto è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Consorzio per iscritto. In tal caso la prestazione spettante sarà proporzionalmente ridotta ed il Consorzio sarà tenuto a restituire gli importi.

Le prestazioni saranno erogate fino ad esaurimento delle somme stanziare di anno in anno con delibera del Comitato di Gestione e saranno valutate in base all'ordine cronologico di presentazione. Resta intesa la possibilità di ampliare la dotazione del capitolo di spesa in corso di anno. Resta esclusa la possibilità di evadere le richieste l'anno successivo.

D | VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

Alle donne lavoratrici assunte a tempo indeterminato inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere che usufruiscano dello specifico congedo disciplinato all'art. 24 del D. lgs. n. 80/2015, è riconosciuta un'indennità pari al 100% del minimo retributivo tabellare del CCNL, relativo all'inquadramento della lavoratrice, per i tre mesi di congedo fruiti successivamente ai tre mesi previsti per legge ed indennizzati dall'INPS.

Per poter usufruire della prestazione la lavoratrice deve presentare all'Ente, al termine del periodo di congedo, la seguente documentazione:

- modulo di richiesta compilato in ogni sua parte, datato e firmato;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- copia completa dell'atto con cui la lavoratrice comunica al datore di lavoro la volontà di avvalersi del congedo aggiuntivo di cui al D. Lgs. n. 80/2015, art. 24 e dal quale risulta l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo;
- certificazione dei servizi sociali del comune di residenza o dei centri antiviolenza o delle case di rifugio;
- copia dei cedolini paga, relativi ai primi tre mesi di fruizione dell'aspettativa, dai quali si evinca l'effettiva fruizione dell'indennità riconosciuta dalla legge;
- copia dei cedolini paga, relativi agli ulteriori tre mesi di fruizione del congedo, dai quali si evinca l'effettiva fruizione dell'astensione riconosciuta.

Tale documentazione deve essere trasmessa all'EBNCI entro il termine perentorio di 30 giorni dal termine del periodo di congedo tramite procedura on-line.

Con riferimento alla "copia dei cedolini paga, relativi agli ulteriori tre mesi di fruizione del congedo, dai quali si evinca l'effettiva fruizione dell'astensione riconosciuta", questa deve essere trasmessa all'EBNCI entro il termine perentorio di 60 giorni dal termine del periodo di congedo.

L'Ente erogherà interamente gli importi dovuti entro il 31 marzo dell'anno successivo al Consorzio presso cui l'iscritto è dipendente che provvederà a trasferirli, al netto delle trattenute di legge se dovute, tramite bonifico bancario (su conto corrente intestato o cointestato all'iscritto).

Nel caso in cui la Lavoratrice interrompa anticipatamente il periodo di congedo

richiesto è tenuto a comunicarlo tempestivamente al Consorzio per iscritto. In tal caso la prestazione spettante sarà proporzionalmente ridotta.

Le prestazioni saranno erogate fino ad esaurimento delle somme stanziare di anno in anno con delibera del Comitato di Gestione e saranno valutate in base all'ordine cronologico di presentazione. Resta intesa la possibilità di ampliare la dotazione del capitolo di spesa in corso di anno. Resta esclusa la possibilità di evadere le richieste l'anno successivo.

E | INTEGRAZIONE INDENNITÀ DI MALATTIA

Agli operai avventizi dipendenti dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario che godono del trattamento previdenziale previsto dalla legge per il settore agricoltura, è riconosciuta un'indennità integrativa giornaliera stabilita in 12,00 Euro lordi per un massimo di 20 giornate indennizzabili annue.

L'importo dell'indennità integrativa a carico dell'EBNCI ed il limite massimo delle giornate indennizzabili per malattia sono deliberate annualmente dal Comitato di Gestione.

L'integrazione sarà corrisposta agli aventi diritto per ogni giorno per il quale il richiedente ha percepito l'indennità di malattia a carico dell'INPS nel caso che l'evento morboso sia sopravvenuto in costanza di rapporto di lavoro con il Consorzio ovvero in periodo di licenziamento o di sospensione del lavoro da non oltre 180 giorni.

Nel caso di decesso dell'iscritto in malattia la prestazione sarà garantita agli eredi legittimi previo invio della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, nella misura del massimale annuo di 20 giornate.

Per poter usufruire della prestazione il lavoratore deve presentare all'EBNCI, la seguente documentazione:

- modulo di richiesta on line compilato in ogni sua parte;
- copia prospetto dell'avvenuto pagamento dell'indennità di legge, per i periodi di malattia per i quali si richiede l'integrazione dell'EBNCI, da parte dell'INPS ovvero documentazione equipollente;
- copia dell'Unilav dell'anno di competenza della malattia.

Per la data di inizio e di termine dello stato morboso, la data di liquidazione della

prestazione di legge, fa testo la documentazione rilasciata dall'ente preposto all'atto del pagamento della già menzionata indennità che va inviata in copia all'EBNCI attraverso l'apposita procedura on-line.

La domanda deve essere inoltrata all'EBNCI entro il sessantesimo giorno dall'avvenuta liquidazione delle indennità di legge da parte dell'INPS.

Le domande pervenute che, in sede di esame, dovessero risultare carenti nella compilazione o nella documentazione allegata rimarranno sospese fino alla completa presentazione della documentazione richiesta, la quale deve pervenire all'EBNCI entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta. Trascorso tale periodo la domanda verrà archiviata irrevocabilmente.

L'EBNCI erogherà all'iscritto gli importi dovuti, al netto delle ritenute di legge, tramite bonifico bancario (su conto corrente intestato o cointestato all'iscritto).

Le prestazioni saranno erogate fino ad esaurimento delle somme stanziare di anno in anno con delibera del Comitato di Gestione e saranno valutate in base all'ordine cronologico di presentazione. Resta intesa la possibilità di ampliare la dotazione del capitolo di spesa in corso di anno.

F - BORSE DI STUDIO

L'EBNCI riconoscerà n. 12 borse di studio l'anno del valore di 1.500,00 Euro per i figli di lavoratori dipendenti in forza dei Consorzi di Bonifica che abbiano conseguito il diploma di scuola superiore nell'anno della richiesta di prestazione e che si iscrivano a corsi di Laurea afferenti alle seguenti materie: agraria, geologia, ingegneria ambientale, idraulica, meccanica, elettrotecnica ed informatica, economia agraria.

Possono presentare domanda per la borsa di studio i dipendenti a tempo indeterminato, determinato e nel caso dei lavoratori avventizi quelli iscritti per almeno 51 giornate all'EBNCI nell'anno precedente a quello per cui viene richiesta la prestazione.

Le domande dovranno pervenire entro tre mesi dall'iscrizione al corso di Laurea.

La domanda dovrà essere corredata dallo stato famiglia, dalla documentazione

comprovante l'avvenuta iscrizione alla Facoltà e copia del diploma.

L'EBNCI erogherà interamente gli importi dovuti al Consorzio e quest'ultimo erogherà al dipendente detti importi, al netto delle ritenute di legge se dovute, tramite bonifico bancario.

Le borse di studio saranno riconosciute in base al voto conseguito per il diploma di scuola superiore con un voto minimo di 80/100 ed in caso di equivalenza, in base all'ordine cronologico di presentazione delle richieste.

G – CONTRIBUTO ISCRIZIONE ASILO NIDO

Per i dipendenti a tempo indeterminato, determinato e per i lavoratori avventizi che siano iscritti per almeno 51 giornate all'EBNCI nell'anno precedente a quello per cui viene richiesta la prestazione, con figli minori di età compresa tra 0 e 3 anni, iscritti presso asili nidi pubblici o privati, sarà riconosciuto un contributo "una tantum" di importo pari a 1.000,00 Euro per un solo figlio.

Nel caso in cui i genitori siano entrambi dipendenti di Consorzi di Bonifica, l'indennità potrà essere riconosciuta ad un solo genitore.

La domanda dovrà essere presentata entro tre mesi dall'iscrizione presso l'asilo nido.

La domanda dovrà essere corredata dall'atto di nascita o dal certificato di adozione nonché dalla ricevuta di iscrizione presso l'asilo nido.

L'EBNCI erogherà, interamente gli importi dovuti al Consorzio e quest'ultimo erogherà al dipendente detti importi, al netto delle ritenute di legge se dovute, tramite bonifico bancario.

Le prestazioni saranno erogate fino ad esaurimento delle somme stanziare di anno in anno con delibera del Comitato di Gestione. Le richieste saranno valutate in base all'ordine cronologico di presentazione. Resta intesa la possibilità di ampliare la dotazione del capitolo di spesa in corso di anno.

H - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI PROTESI ACUSTICHE

Ai dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato e nel caso dei lavoratori avventizi a quelli iscritti per almeno 51 giornate all'EBNCI nell'anno

precedente a quello per cui viene richiesta la prestazione, che nel corso dell'anno solare acquistino, a fronte di apposita certificazione medica, protesi acustiche è riconosciuto un contributo pari a 1.000,00 Euro per il predetto acquisto.

I dipendenti potranno beneficiare di tale prestazione una sola volta nell'arco di un triennio.

La domanda dovrà essere presentata entro tre mesi dall'acquisto e dovrà essere corredata dalla certificazione medica e dalla fattura.

L'EBNCI erogherà gli importi dovuti direttamente al Consorzio e quest'ultimo erogherà al dipendente detti importi, al netto delle ritenute di legge se dovute, tramite bonifico bancario.

Le prestazioni saranno erogate fino ad esaurimento delle somme stanziare di anno in anno con delibera del Comitato di Gestione.

Le richieste saranno valutate in base all'ordine cronologico di presentazione. Resta intesa la possibilità di ampliare la dotazione del capitolo di spesa in corso di anno.

I - CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI PLANTARI QUALE DPI (DISPOSITIVO DI PROTEZIONE INDIVIDUALE)

Per i Consorzi di Bonifica che doteranno di plantari quale DPI i propri dipendenti con qualifica di operaio assunti con contratto a tempo indeterminato, a tempo determinato ovvero lavoratori avventizi iscritti per almeno 51 giornate all'EBNCI nell'anno precedente a quello per cui viene richiesta la prestazione - è riconosciuto per ogni dipendente un contributo pari a 100,00 Euro.

La richiesta per i medesimi dipendenti sarà effettuata a cura del Consorzio e potrà essere rinnovata ogni due anni.

La domanda dovrà essere presentata entro il 30 aprile di ogni anno compilando un apposito form con l'elenco dei dipendenti interessati.

La domanda dovrà, altresì, essere corredata dalla certificazione attestante la diagnosi o la patologia per la quale si richiede l'uso di plantari quale DPI e dalla fattura di acquisto.

Ciascun Consorzio potrà richiedere il contributo per un numero massimo di 20 dipendenti.

L'EBNCI erogherà gli importi dovuti direttamente al Consorzio tramite bonifico bancario.

Le prestazioni saranno erogate fino ad esaurimento delle somme stanziare di anno in anno con delibera del Comitato di Gestione.

Le richieste saranno valutate in base all'ordine cronologico di presentazione. Resta intesa la possibilità di ampliare la dotazione del capitolo di spesa in corso di anno.

L - CONTRIBUTO PER SPESE FUNERARIE

In caso di decesso di un dipendente in forza presso il Consorzio a tempo indeterminato, a tempo determinato e nel caso dei lavoratori avventizi iscritti per almeno 51 giornate all'EBNCI nell'anno precedente, sarà riconosciuto agli eredi legittimi un contributo pari a 1.000,00 Euro per le spese funerarie.

La domanda dovrà essere presentata entro tre mesi dal decesso, corredata dal certificato di morte e dalla fattura attestante le spese funerarie.

L'EBNCI erogherà interamente gli importi dovuti al Consorzio e quest'ultimo erogherà agli aventi diritto/eredi detti importi, al netto delle ritenute di legge se dovute, tramite bonifico bancario.

Le prestazioni saranno erogate fino ad esaurimento delle somme stanziare di anno in anno con delibera del Comitato di Gestione.

Le richieste saranno valutate in base all'ordine cronologico di presentazione. Resta intesa la possibilità di ampliare la dotazione del capitolo di spesa in corso di anno.

M – INDENNITÀ OPERAI PER IL CASO DI MORTE IN CONSEGUENZA DI INFORTUNIO SUL LAVORO

In caso di morte di un dipendente operaio a tempo indeterminato, determinato o avventizio, in conseguenza di un infortunio mortale avvenuto in occasione della prestazione dell'attività lavorativa che ne determini l'iscrizione all'Ente, è

riconosciuta complessivamente agli aventi diritto un'indennità una tantum pari a 25.000,00 Euro.

Sono considerati "aventi diritto" all'indennità:

a) i figli legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, nonché i figli naturali riconosciuti e gli affidati, viventi a carico dell'assicurato, di età inferiore a 21 anni, ovvero di qualsiasi età qualora permanentemente inabili a proficuo lavoro. L'indennità è ripartita in parti uguali tra tutti gli aventi diritto;

b) in assenza di soggetti di cui alla lettera a), i genitori legittimi o naturali e i genitori adottivi, viventi a carico dell'assicurato, con ripartizione in parti uguali;

c) qualora non sussistano né figli né genitori aventi diritto, i fratelli e le sorelle, viventi a carico e di età inferiore a 21 anni, ovvero di qualsiasi età se permanentemente inabili a proficuo lavoro. L'indennità è ripartita in parti uguali tra gli aventi diritto;

d) il coniuge, anche se legalmente separato, purché la separazione non gli sia stata addebitata, ai sensi della legge 19 maggio 1975, n. 151. Al coniuge spetta:

1. il 40% dell'indennità, qualora concorra con i soggetti di cui alla lettera a), con il restante 60% attribuito ai discendenti;
2. il 50% dell'indennità, qualora concorra con i soggetti di cui alla lettera b), con la restante quota assegnata ai genitori aventi diritto;
3. il 60% dell'indennità, qualora concorra con i soggetti di cui alla lettera c), con il residuo 40% attribuito ai fratelli o sorelle aventi diritto;
4. l'intera indennità, qualora non esistano soggetti rientranti nelle lettere a), b) e c).

Per i soggetti indicati alla lettera a), regolarmente iscritti ad Università, Istituti Universitari, Conservatori, Accademie di Belle Arti o Atenei ecclesiastici per studi superiori, e che non abbiano già conseguito un titolo accademico equivalente, il limite di età è elevato fino al completamento degli studi, e comunque non oltre il compimento del 26° anno, purché risulti la condizione della vivenza a carico dell'assicurato al momento del decesso.

Una quota dell'indennità spettante (o che sarebbe spettata) al coniuge

superstite può essere riconosciuta dal giudice al coniuge o ai coniugi nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

Nel caso di infortunio che abbia prodotto la morte, la denuncia deve essere fatta entro 30 gg dall'avvenuto decesso, a cura del Datore di Lavoro.

Se la denuncia di morte, conseguenza di infortunio non è effettuata nei termini indicati ai commi precedenti e i soggetti tenuti ad effettuarla provano tuttavia di non avervi potuto provvedere, la denuncia produce effetti, ai fini della corresponsione degli indennizzi ai termini del presente Regolamento, purché sia effettuata entro il terzo giorno successivo a quello dell'avvenuta cognizione dell'evento stesso e sempreché l'evento abbia dato luogo ad apertura di inchiesta da parte dell'Autorità Giudiziaria su rapporto delle Autorità di Pubblica Sicurezza ed Il Consorzio sia posto in grado di svolgere tutti gli accertamenti necessari per acquisire la prova certa che l'evento mortale sia conseguenza diretta ed esclusiva dell'infortunio.

In ogni caso gli aventi diritto sono tenuti a fornire, a proprie spese tutti gli attestati e le prove richieste nonché ad ottenere, su richiesta del Consorzio, dalle autorità competenti il permesso di ispezione, autopsia ed esumazione della salma.

L'eventuale ingiustificata opposizione a quanto il Consorzio disponesse per ottenere le prove od accertare fatti e circostanze relativi all'infortunio, come pure l'impiego di mezzi e documenti fraudolenti, determinano la perdita di ogni diritto alle indennità.

Gli aventi diritto sono altresì tenuti a presentare al Consorzio gli atti ed i documenti necessari per l'attribuzione e la ripartizione dell'indennità.

L'EBNCI erogherà direttamente al Consorzio l'importo intero dovuto e quest'ultimo erogherà agli aventi diritto/eredi detti importi, al netto delle ritenute di legge se dovute, tramite bonifico bancario fino ad esaurimento delle somme stanziare di anno in anno con delibera del Comitato di Gestione. Le richieste saranno valutate in base all'ordine cronologico di presentazione. Resta intesa

la possibilità di ampliare la dotazione del capitolo di spesa in corso di anno.

Salvo diversa previsione contenuta all'interno degli articoli e/o delle singole lettere, le prestazioni sono da intendersi tutte al lordo delle ritenute fiscali. Pertanto, l'onere di effettuare le ritenute in parola è posto a carico dei Consorzi.

Approvato in data 24 aprile 2026